

**BANCA CARIGE**

SM n. 11/2017

**Foglio informativo a disposizione della Clientela ai sensi del  
D.lgs. n. 385/1993 sulla Trasparenza delle operazioni e dei  
servizi bancari e finanziari****CC23**

1/3

Aggiornato al 13/03/2017

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca Carige S.p.A

Via Cassa di Risparmio, 15 - 16123 Genova

Tel. centralino 0105791 - Fax 0105794000 - C.P. 897 Genova

Internet: [www.carige.it](http://www.carige.it) - email: [carige@carige.it](mailto:carige@carige.it) - Telegr.: Carigebank - Cod. SWIFT: Crgeitgg

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 6175.4 – Capogruppo del Gruppo Banca Carige, iscritta all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod. 6175.4 – Codice ABI 6175 - Iscrizione Registro delle Imprese e Codice Fiscale n. 03285880104 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi

**Informazioni ai clienti:** numero verde 800 01 00 90 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) - email: [carigehelpdesk@carige.it](mailto:carigehelpdesk@carige.it)**Servizio Telefonico solo per i clienti che vi hanno aderito:** numero verde 800 01 00 90 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 000 Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24**Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito:** numero verde 800 77 88 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 036**Rapporti con Azionisti Carige:** numero verde 800 33 55 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00)**SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI (FITD) -  
INFORMAZIONI DA FORNIRE AI  
DEPOSITANTI****FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI - FITD**

In data 9 marzo 2016 è entrato in vigore il decreto n. 30 del 15/02/2016, in recepimento della direttiva 2014/49/UE (*Deposit Guarantee Scheme Directive – DGSD*).

Il Decreto innova la disciplina esistente per quanto riguarda i fondi di garanzia dei depositi sotto il profilo sia sostanziale che di trasparenza verso la Clientela. Tra i principali contenuti, il Decreto ridefinisce il perimetro dei depositi ammessi ed esclusi dalla garanzia e i termini di rimborso, ed impone alle banche nuovi specifici obblighi di informativa da fornire ai depositanti.

Le banche del Gruppo Banca CARIGE aderiscono al **Fondo interbancario di tutela dei depositi** e pertanto i depositi presso la Banca sono protetti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) il cui regolamento è consultabile sul sito [www.fitd.it](http://www.fitd.it). Tale Fondo provvede autonomamente al rimborso alla clientela dei crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca nel caso in cui essa sia assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, relativamente ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma (ad esempio, libretti<sup>1</sup>, conti correnti, ecc.), all'emissione di assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

**Il rimborso è limitato ad euro 100.000 (euro centomila) per ciascun depositante<sup>2</sup>.**

Sono esclusi dal rimborso:

- i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari (come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013), imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;
- i fondi propri (come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013);
- i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater del codice penale (confisca);
- i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di antiriciclaggio;
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

Il limite di 100.000 euro per depositante non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

<sup>1</sup> Nel precedente quadro normativo erano esclusi i libretti di risparmio al portatore.

<sup>2</sup> Ai fini del calcolo del limite di 100.000 euro:

- a) i depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante
- b) se più soggetti hanno pieno diritto sulle somme depositate su un conto (conti cointestati), a ciascun depositante si applica il limite di legge per intero
- c) si tiene conto della compensazione di eventuali debiti del depositante nei confronti della banca, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili.

**BANCA CARIGE**

SM n. 11/2017

Foglio informativo a disposizione della Clientela ai sensi del D.lgs. n. 385/1993 sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

**CC23**

2/3

Aggiornato al 13/03/2017

- operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Per le ulteriori informazioni da fornire ai depositanti, la Banca mette a disposizione il "Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti" di seguito riportato.

**MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI**

<b>Informazioni di base sulla protezione dei depositi</b>	
<b>I depositi presso la Banca sono protetti da:</b>	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (1)
<b>Limite di protezione:</b>	100.000 euro per depositante e per ente creditizio (2)
<b>Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:</b>	Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono «cumulati» e il totale è soggetto al limite di 100 000 euro (2)
<b>Se possiede un conto congiunto con un'altra persona/altre persone:</b>	Il limite di 100 000 euro si applica a ciascun depositante separatamente (3)
<b>Periodo di rimborso in caso di fallimento dell'ente creditizio:</b>	20 giorni lavorativi (4)
<b>Valuta del rimborso:</b>	euro
<b>Contatto:</b>	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (ITALIA) Tel. 0039 06-699861 - Fax: 0039 06-6798916 PEC: segreteriagenerale@pec.fitd.it - E-mail: infofitd@fitd.it
<b>Per maggiori informazioni:</b>	<a href="http://www.fitd.it">www.fitd.it</a>

**Informazioni supplementari:**

(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito

Il Suo deposito è coperto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge. Inoltre, il Suo ente creditizio fa parte di un sistema di tutela istituzionale in cui tutti i membri si sostengono vicendevolmente per evitare un'insolvenza. In caso di insolvenza, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100 000 euro dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

(2) Limite generale della protezione

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100 000 euro per ente creditizio o suo controvalore nella divisa in cui è denominato il rapporto al tasso di cambio ufficiale della data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 83, comma 1 del D.Lgs. n. 385/1993. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90 000 euro e un conto corrente di 20 000 euro, gli saranno rimborsati solo 100 000 euro.

(3) Limite di protezione per i conti congiunti

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100 000 euro o suo controvalore nella divisa in cui è denominato il rapporto al tasso di cambio ufficiale della data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 83, comma 1 del D.Lgs. n. 385/1993.

Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100 000 euro.

In taluni casi i depositi sono protetti oltre 100 000 euro o loro controvalore nella divisa in cui sono denominati i rapporti al tasso di cambio ufficiale della data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 83, comma 1 del D.Lgs. n. 385/1993.



Il limite non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione
- divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte
- il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet: [www.fitd.it](http://www.fitd.it).

#### (4) Rimborso

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (ITALIA) - Tel. 0039 06-699861 - Fax: 0039 06-6798916 - PEC: [segreteria generale@pec.fitd.it](mailto:segreteria generale@pec.fitd.it) - E-mail: [infotfd@fitd.it](mailto:infotfd@fitd.it) - [www.fitd.it](http://www.fitd.it). rimborserà i Suoi depositi (fino a 100 000 euro o controvalore in divisa al tasso di cambio ufficiale della data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 83, comma 1 del D.lgs. n. 385/1993) entro 7 giorni lavorativi a partire dal 1° gennaio 2024. Fino a tale data, il termine entro il quale il sistema di garanzia dei depositanti effettua i rimborsi è pari a:

- a) 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018;
- b) 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020;
- c) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

Fino al 31 dicembre 2023, se il sistema di garanzia dei depositanti non è in grado di effettuare i rimborsi entro il termine di sette giorni lavorativi previsto dall'articolo 96-bis.2, comma 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal sistema di garanzia, sulla base di criteri stabiliti dallo statuto. Si applica l'articolo 96-bis.2, comma 2, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Ai sensi dell'art. 96-bis.1 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 il sistema di garanzia può differire il rimborso nei seguenti casi:

- a) vi è incertezza sul diritto del titolare a ricevere il rimborso o il deposito è oggetto di una controversia in sede giudiziale o presso un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la cui definizione incide su tale diritto o sull'ammontare del rimborso;
- b) il deposito è soggetto a misure restrittive imposte da uno Stato o da un'organizzazione internazionale, finché detta misura restrittiva è efficace;
- c) se non è stata effettuata alcuna operazione relativa al deposito nei ventiquattro mesi precedenti la data di cui al comma 1; in questo caso il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data di cui al comma 1, fermo restando che non è dovuto alcun rimborso se il valore del deposito è inferiore ai costi amministrativi che il sistema di garanzia sosterebbe per effettuare il rimborso medesimo;
- d) l'importo da rimborsare come definito dall'articolo 96-bis.1, comma 4, eccede 100.000 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data prevista dal comma 1;
- e) il rimborso va effettuato ai sensi dell'articolo 96-quater.2, comma 2; in tal caso, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data in cui il sistema di garanzia riceve le risorser.

In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet: [www.fitd.it](http://www.fitd.it).

#### Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. La Banca Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall'ente creditizio anche nell'estratto conto.

## RECLAMI

I reclami vanno inoltrati all'Ufficio Reclami della Banca (Ufficio Reclami – Via Cassa di Risparmio 15 – 16121 Genova; e-mail [reclami@carige.it](mailto:reclami@carige.it), posta certificata: [reclami@pec.carige.it](mailto:reclami@pec.carige.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto della risposta ricevuta dalla Banca o non abbia ricevuto risposta entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Banca, prima di adire l'Autorità Giudiziaria e fermo restando quanto disposto dal D.L. 69/2013 (convertito dalla legge n. 98/2013) in materia di mediazione obbligatoria, può rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Eventuali informazioni per sapere come rivolgersi all'ABF e conoscere l'ambito della sua competenza possono essere ottenute sui siti [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) e [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it), o richieste presso le filiali della Banca d'Italia o presso le filiali della Banca;
- al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo, al fine di attivare una procedura di conciliazione volta a trovare un accordo con la Banca. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sui siti [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) e [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it) o richiesto presso le filiali della Banca. Nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta impregiudicata la facoltà di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.